



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2068

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica delle modalità di rendicontazione e liquidazione previste all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 18, comma 5, del testo coordinato dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni, in riferimento alle attività culturali finanziate nell'anno 2020 ai sensi della legge provinciale sulle attività culturali.

Il giorno **14 Dicembre 2020** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni, la Giunta provinciale ha approvato il testo coordinato dei “Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l’utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap”;

l’articolo 7 del predetto testo coordinato, relativo alle modalità di rendicontazione e liquidazione, dispone al comma 3:

“3. Qualora un’attività o iniziativa finanziata non sia stata realizzata, o sia stata realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, la struttura provinciale competente procede alla revoca o alla riduzione proporzionale del contributo. Nel caso in cui siano stati erogati acconti deve essere recuperata l’eventuale somma erogata in eccedenza, maggiorata degli interessi legali.”;

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha costretto numerosi soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale e ai quali sono state assegnate nell’anno 2020 le agevolazioni economiche previste dalla legge provinciale sulle attività culturali a rivedere e ricalibrare la programmazione degli eventi da realizzare alla luce dell’imprevista situazione contingente; alcuni soggetti hanno dovuto annullare interamente l’attività programmata pur avendo sostenuto spese;

si propone pertanto, al fine di salvaguardare l’attività svolta e da svolgere di tali soggetti culturali e in deroga parziale alle modalità di rendicontazione e liquidazione previste all’articolo 7, comma 3, e all’articolo 18, comma 5, del testo coordinato in oggetto:

- di consentire ai soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale e che sono destinatari delle agevolazioni economiche previste dalla legge provinciale sulle attività culturali per attività da realizzare nell’anno 2020 la rendicontazione di attività culturali con modalità di esecuzione ridefinite o parzialmente diverse da quelle originariamente programmate oggetto della domanda di agevolazione, purché presentino caratteristiche simili e perseguano le medesime finalità, mantenendo l’agevolazione economica assegnata a condizione che la spesa rendicontata, anche per voci di spesa diverse da quelle ammesse, sia almeno pari alla spesa ammessa con i provvedimenti di assegnazione e che la differenza fra spese rendicontate e entrate percepite sia maggiore o uguale all’agevolazione economica ottenuta;
- di riconoscere a rendicontazione, qualora il progetto culturale di rilievo provinciale finanziato nell’anno 2020 non si sia potuto realizzare nemmeno in parte per le motivazioni riportate in premessa, le spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020, in conformità con quanto disposto dall’articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- di consentire a consuntivo per i soli soggetti convenzionati, relativamente ai progetti culturali da realizzare nell’anno 2020 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali, uno scostamento della percentuale di intervento in aumento rispetto a quella determinata a preventivo anche in misura superiore al 20% e comunque entro il limite dell’80% della differenza fra costi e ricavi netti dichiarati a consuntivo, fermo restando l’importo massimo del contributo concesso;

il Dipartimento Affari finanziari ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 779748 di data 3 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 e successive modificazioni;
- vista la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e successive modificazioni;
- visto il D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg. e successive modificazioni;
- visto il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni;
- visti gli atti citati in narrativa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per quanto in premessa, in deroga parziale alle modalità di rendicontazione e liquidazione previste all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 18, comma 5, del testo coordinato dei "Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni economiche a sostegno delle attività culturali di rilievo provinciale e delle attività che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2186 del 9 dicembre 2014, e successive modificazioni, le seguenti modalità:
 - di consentire ai soggetti che realizzano attività culturali di rilievo provinciale e che sono destinatari delle agevolazioni economiche previste dalla legge provinciale sulle attività culturali per attività da realizzare nell'anno 2020 la rendicontazione di attività culturali con modalità di esecuzione ridefinite o parzialmente diverse da quelle originariamente programmate oggetto della domanda di agevolazione, purché presentino caratteristiche simili e perseguano le medesime finalità, mantenendo l'agevolazione economica assegnata a condizione che la spesa rendicontata, anche per voci di spesa diverse da quelle ammesse, sia almeno pari alla spesa ammessa con i provvedimenti di assegnazione e che la differenza fra spese rendicontate e entrate percepite sia maggiore o uguale all'agevolazione economica ottenuta;
 - di riconoscere a rendicontazione, qualora il progetto culturale di rilievo provinciale finanziato nell'anno 2020 non si sia potuto realizzare nemmeno in parte per le motivazioni riportate in premessa, le spese comunque sostenute in ragione di obblighi contrattuali sorti prima della data del 9 marzo 2020, in conformità con quanto disposto dall'articolo 16 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2;
 - di consentire a consuntivo per i soli soggetti convenzionati, relativamente ai progetti culturali da realizzare nell'anno 2020 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, delle norme attuative della legge provinciale sulle attività culturali, uno scostamento della percentuale di intervento in aumento rispetto a quella determinata a preventivo anche in misura superiore al 20% e comunque entro il limite dell'80% della differenza fra costi e ricavi netti dichiarati a consuntivo, fermo restando l'importo massimo del contributo concesso;
2. di dare atto che rimangono inalterate le altre disposizioni contenute nel testo coordinato di cui al precedente punto 1.

Adunanza chiusa ad ore 09:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper